

**SPAGNA****Tribunale costituzionale, sentenza n. 23/2026, dell'11 marzo, sui limiti temporali del controllo giudiziale sulle clausole abusive nel processo esecutivo ipotecario**

28/04/2026

Il *plenum* del Tribunale costituzionale ha respinto il ricorso di *amparo* proposto da due debitori di un mutuo ipotecario avverso le decisioni giurisdizionali che avevano rigettato, in quanto tardiva, l'istanza volta a ottenere il sindacato sull'abusività della *cláusula de vencimiento anticipado* (la clausola di risoluzione anticipata o decadenza dal beneficio del termine), nonché l'archiviazione del procedimento esecutivo ipotecario.

I ricorrenti denunciavano la violazione del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva (*art. 24, comma 1*, Cost.), sotto il profilo del diritto di accesso alla giustizia e dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, in relazione al principio del primato del diritto eurounitario. A loro avviso, la *STC 31/2019*, del 28 febbraio – che tiene conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (segnatamente, della *sentenza del 26 gennaio 2017, Banco Primus, S.A., c. Jesús Gutiérrez García*, causa C-421/14) – imporrebbe all'autorità giudiziaria di procedere al controllo dell'abusività delle clausole contrattuali fino al momento in cui il procedimento si perfezioni con la messa a disposizione del bene in favore dell'aggiudicatario dell'immobile. Tale circostanza non si era verificata nel caso di specie. Il procedimento esecutivo era stato instaurato nel 2016; l'immobile era stato venduto all'asta nel 2018 e lo sfratto era stato sospeso due volte, in considerazione della situazione di speciale vulnerabilità economica in cui versavano i debitori. Solo nel 2024, in prossimità della scadenza della seconda proroga, avevano proposto l'istanza in questione.

Il Tribunale costituzionale ha ribadito che, sebbene il diritto dell'Unione europea non costituisca di per sé un parametro per il giudizio di legittimità costituzionale, il mancato rispetto o la pretermissione di una norma eurounitaria, così come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, integra una selezione irragionevole e arbitraria della norma applicabile al processo ed è suscettibile di determinare una violazione dell'art. 24, comma 1, Cost.

La giurisprudenza della Corte di giustizia successiva alla *STC 31/2019* ha precisato che la Direttiva 93/13/CEE non impone di procedere al controllo giurisdizionale dell'eventuale abusività delle clausole qualora il bene immobile oggetto di esecuzione sia già stato aggiudicato e la proprietà sia stata trasferita, anche nel caso in cui l'aggiudicatario non sia stato immesso nel possesso dell'immobile. Inoltre, la Corte ha rilevato che il principio di effettività non può supplire alla passività del consumatore.

Il *plenum* ha ritenuto che, alla luce delle precedenti considerazioni, fosse necessario chiarire quale fosse il momento entro il quale potesse realizzarsi il controllo giurisdizionale dell'eventuale abusività delle clausole. Il limite temporale è stato identificato con il momento in cui il decreto di

aggiudicazione dell'immobile diventa definitivo<sup>1</sup> e il procedimento esecutivo ipotecario si conclude. Il controllo dell'abusività (d'ufficio o su richiesta di parte) non può compromettere la certezza del diritto né i diritti di proprietà riguardanti il bene che è stato trasferito a un terzo, fermo restando che il consumatore può avviare successivamente un procedimento dichiarativo per richiedere il risarcimento economico per i danni causati dall'inserimento della clausola abusiva nel contratto.

Nel caso di specie, i ricorrenti in *amparo* non avevano richiesto il controllo della clausola prima della celebrazione dell'asta, né impugnato il decreto di aggiudicazione, ma avevano proposto l'istanza oltre cinque anni dopo. La motivazione fornita dall'organo giudiziario per rigettare il controllo di abusività richiesto dai debitori esecutati non poteva, pertanto, essere considerata il risultato di una selezione irragionevole e arbitraria della norma applicabile al processo.

\*\*\*

La sentenza, assunta con decisione unanime, è reperibile *online* [qui](#).

*Carmen Guerrero Picó*

---

<sup>1</sup> Nello stesso senso si era pronunciata di recente anche la *sala* civile del Tribunale supremo (v. la sentenza [n. 234/2025](#), del 12 febbraio, FD 2).